



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO

per



APPROVATO DAL:

G.C. con atto n. 150/2019

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag.	1
Art. 2 - Costituzione del Fondo	"	1
Art. 3 - Destinazione del Fondo	"	1
Art. 4 - Potenziamento delle risorse strumentali	"	2
Art. 5 - Trattamento accessorio	"	2
Art. 6 - Entrate in vigore e rinvio dinamico	"	2

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in attuazione a quanto disposto dall'art. 20, comma 6, del vigente Regolamento per la disciplina delle entrate comunali, al fine di potenziare le risorse strumentali dell'ufficio tributi comunale e di disciplinare le modalità di riconoscimento dell'incentivazione quale trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, addetto agli accertamenti tributari.

Art. 2
Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative al recupero dell'evasione a seguito attività di verifica e accertamento IMU (Imposta Municipale Propria) e TARI (Tassa Rifiuti), anche con avvisi bonari per la riscossione dell'ammancio del tributo rilevato, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti impositivi.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU, TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3
Destinazione del Fondo

1. Il Fondo incentivante viene ripartito nel seguente modo:

- **20%** del 5% da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi comunale
- **80%** del 5% da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente addetto agli accertamenti tributari.

2. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Art. 4

Potenziamento delle risorse strumentali

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme di cui al precedente articolo 3.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio tributi, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 5

Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale che partecipa al recupero dell'evasione dei tributi comunali e all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali, in rapporto agli obiettivi assegnati e alla percentuale di raggiungimento degli stessi.

2. Con apposita determinazione il Responsabile dell'area provvederà annualmente alla quantificazione e ripartizione delle somme spettanti ai dipendenti coinvolti nelle succitate attività.

3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali e dell'IRAP a carico dell'amministrazione su tali incentivi ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 6

Entrata in vigore e rinvio dinamico

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate nel caso in cui vengano approvate nuove norme che regolino in maniera diversa la materia.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.